

REGOLAMENTO (CEE) N. 4072/87 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le cipolle secche del codice 0712 20 00 della nomenclatura combinata (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT, approvato con la decisione 87/224/CEE (1), la Comunità ha assunto l'impegno, per gli anni 1987-1990, di aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 12 000 tonnellate, al dazio del 10 %, per le cipolle disidratate, disidratate o evaporate; che è pertanto opportuno aprire per l'anno 1988 il contingente tariffario in questione;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci rispondenti ad un tempo alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri; che, per coprire al tempo stesso le regolamentazioni comunitarie specifiche, tale nomenclatura è stata estesa mediante l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre pertanto utilizzare la nomenclatura combinata e, se necessario, i numeri del codice TARIC per la designazione dei prodotti di cui al presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto

contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, provenienti da paesi terzi che non beneficiano di una preferenza tariffaria, alle seguenti cifre:

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	3 266	2 712	2 565
Danimarca	283	235	182
Germania	6 796	7 444	6 647
Grecia	50	67	58
Spagna	573	546	606
Francia	664	312	439
Irlanda	249	246	245
Italia	162	244	145
Portogallo	52	70	69
Regno Unito	6 736	6 003	5 515
	18 831	17 879	16 471

considerando che, tenuto conto di detti elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante il 1988, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

(1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.